



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 13 agosto 2021

Imposte sui redditi. Nuova disciplina per le somme restituite al soggetto erogatore

Circolare AE n. 8 del 14 luglio 2021.

Necessari chiarimenti dell'AE in merito alla disciplina introdotta dall'art. 150 del DL 19 maggio 2020, n. 34 in materia di restituzione di somme indebitamente percepite, che abbiano concorso a formare l'imponibile in anni precedenti.

LA NUOVA DISCIPLINA

la restituzione avviene **al netto della ritenuta subita** (sia per IRPEF che per addizionali) e tali somme non costituiscono oneri deducibili;

a favore dei sostituti d'imposta, che ricevono la restituzione di somme al netto delle ritenute regolarmente operate e versate, viene riconosciuto **un credito d'imposta pari al 30%** delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione;

il credito d'imposta è stabilito in misura **forfettaria** ed esclude ogni calcolo conseguente.

La nuova disciplina di cui all'art. 150 del DL 34/2020 si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti definitivi al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto).

L'Agenzia chiarisce che la disciplina non trova applicazione nel caso al 19 maggio 2020:

il contribuente abbia già restituito le somme indebitamente percepite **al lordo**;

se una sentenza passata in giudicato abbia stabilito che la restituzione debba avvenire al lordo, fermo successivo accordo tra le parti;

se è in corso un piano di restituzione rateale al lordo, fermo successivo accordo tra le parti.